

L'Italia denunciata alla Corte europea. Respingimenti contrari ai diritti umani

L'avvocato Anton Giulio Lana ha ricevuto le procure da parte di 24 rifugiati somali e eritrei respinti in Libia il 6 maggio 2009. Contestata la violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione, e l'articolo 4 del IV protocollo

ROMA – I respingimenti sono contrari ai diritti umani. E non per una dichiarazione di principio, ma perché violano la giurisdizione italiana e internazionale. Ne è convinto l'avvocato Anton Giulio Lana, che è stato nominato difensore da 24 rifugiati somali e eritrei respinti dalla Marina italiana lo scorso 6 maggio 2009 e che ha formalizzato il ricorso alla Corte europea per i diritti umani (Cedu) di Strasburgo. Il ricorso fa appello all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vieta la tortura e trattamenti inumani e degradanti, oltre che la riammissione in paesi terzi dove esista un effettivo rischio di tortura; all'articolo 13, che stabilisce il diritto a un ricorso effettivo; e all'articolo 4 del quarto protocollo, che vieta espressamente le deportazioni collettive.

Tutti articoli che secondo l'avvocato Lana sarebbero stati violati, dal momento che le persone sono state respinte senza nessuna identificazione, in modo collettivo, senza permettere di presentare richiesta d'asilo politico e tantomeno di poter fare ricorso presso un giudice. E sono state respinte in Libia, dove è documentata la pratica di torture e trattamenti inumani e degradanti nei campi di detenzione. E se è vero che i fatti sono occorsi in acque internazionali, è altrettanto vero che gli emigranti respinti sono stati fatti salire a bordo di unità marittime italiane, che in base all'articolo 4 del codice di navigazione sono sotto la giurisdizione dello Stato italiano. E quindi sotto il Testo unico sull'immigrazione, come modificato dalla legge Bossi-Fini, che vieta il respingimento in frontiera di chi presenta richiesta d'asilo. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo", non si applica - secondo l'articolo 10, comma 4 del Testo unico - "nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari".

Adesso si dovranno aspettare i tempi della pronuncia della Corte europea. Il caso non rientra nei provvedimenti di urgenza, in quanto i 24 ricorrenti sono già stati respinti in Libia. Pertanto potrebbero passare mesi prima che la Corte dichiari l'ammissibilità o meno dei ricorsi e notifichi al governo italiano l'apertura delle indagini. Per un'eventuale sentenza invece, potrebbero passare anni. Basti pensare che ancora non è stata pronunciata la sentenza per i respingimenti in Libia effettuati da Lampedusa nel 2005. Ad ogni modo, una volta che il ricorso sarà dichiarato ammissibile, ci saranno 12 settimane di tempo perché soggetti terzi depositino i loro interventi presso la Corte, in quello che si annuncia come un ricorso chiave per il destino delle politiche di contrasto all'immigrazione nel Mediterraneo. (gdg)

